

La BOLLENTE

Giornale Amministrativo, Politico, Letterario

DELLA CITTÀ E CIRCONDARIO D'ACQUI

ESCE AL GIOVEDÌ D'OGNI SETTIMANA

UN NUMERO
CENT. 5.ARRETRATI
CENT. 10.DIREZIONE ed AMMINISTRAZIONE presso
lo Stabilimento Tipo-Litografico ALFONSO
TIRELLI - ACQUI.Le corrispondenze non firmate sono respinte,
come pure le lettere non affrancate.Non si restituiscono i manoscritti ancorchè
non pubblicati.

Per abbonarsi mandare anticipatamente:

Lire 1 per tre mesi
" 2 per sei mesi
" 3 per un anno

all'Amministrazione del Giornale.

Inserzioni in quarta pagina cent. 25 per
linea o spazio corrispondente — In terza pa-
gina dopo la firma del Gerente Cent. 50 —
Nel corpo del giornale L. 1 — Ringraziamenti
necrologici L. 5 — Necrologie L. 1 la linea.Gli abbonamenti e le inserzioni si ricevono
presso la Tipo-Litografia ALFONSO TIRELLI
Portici Saracco accanto alla Posta.

PAGAMENTO ANTICIPATO

CONSIGLIO PROVINCIALE

Pubblichiamo, perchè sia la questione portata a conoscenza del corpo elettorale, la memoria stesa dall'avv. Braggio sulla opposizione fatta alla sua proclamazione a Consigliere Provinciale, avvertendo che detta questione è portata in discussione lunedì 21 corrente, al Consiglio Provinciale.

Per una questione di ineleggibilità

Nelle elezioni provinciali nei Mandamenti riuniti di Acqui e di Bistagno, riusciva eletto l'Avv. Paolo Braggio con voti 2248 contro l'Avv. Francesco Toselli, Consigliere uscente, che ne ottenne 1430.

La Deputazione Provinciale proclamava di conseguenza eletto l'Avvocato Braggio il 5 Agosto u. s. e contro tale proclamazione ricorsero certi Arnera Stefano e Benazzo Biagio, elettori del Comune di Strevi, chiedendo al Consiglio Provinciale una dichiarazione d'ineleggibilità dello stesso in base all'art. 11 - N. 1 della legge 11 luglio 1894 perchè « la Giunta Provinciale Amministrativa, con deliberazioni 14 Settembre 1893, 15 Febbraio e 21 Marzo 1894, dichiarava responsabile l'Avv. Braggio, quale membro della Congregazione di Carità d'Acqui che ha la Amministrazione dell'Ospizio dell'Infanzia abbandonata della Provincia per il Circondario d'Acqui, del danno derivato alla Provincia d'Alessandria dal furto avvenuto nel Febbraio 1892 nei locali dell'Ospedale d'Acqui »

Se una dichiarazione di responsabilità fosse stata, da autorità competente, pronunciata, niun dubbio circa l'accoglimento del ricorso dei due gelosi e disinteressati tutori dell'osservanza della legge: la **dichiarazione di responsabilità** è per l'appunto, per il citato articolo 11 della legge, quella che contrasta alla capacità di assumere così onorevole ufficio.

Ma la cosa corre ben diversamente da quanto i ricorrenti hanno asserito, non si potrebbe bene affermare se per

ignoranza della legge e del preciso testo della deliberazione della Giunta Provinciale o per grossolano artificio; essendochè né la legge consenta alla Giunta Provinciale di dichiarare la responsabilità di amministratori delle Opere Pie nella ricorrenza dei casi indicati nell'art. 29 della Legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza, né la Giunta Provinciale assunse infatti una decisione contraria al precetto legislativo.

E' bene qui riassumere i fatti a cui risale la presente controversia elettorale.

X

Nella notte del 7 Febbraio 1892 un audacissimo furto veniva consumato, con effrazione e scalata, nei locali dell'Ospedale amministrato dalla Congregazione, esportandosi dalla Tesoreria valori in contanti e titoli al portatore per complessivo ammontare di lire 21231,94 in danno delle Opere Pie *Ospedale, Infanzia abbandonata, Bersani, Santo Spirito, Scassi e Sigmundi, Dottrina Cristiana, Rosario e Cassino*. Di esse, le ultime quattro hanno una speciale amministrazione, e le altre sono amministrate dalla Congregazione di Carità.

In seduta delli 27 Maggio 1892 la Congregazione di Carità poneva a carico del Tesoriere Sig. Luigi Lingeri i depositi dei fornitori in cartelle di rendita per L. 100, esonerandolo dalla responsabilità per le altre somme involate.

La Deputazione Provinciale approvava pienamente il conto per quanto rifletteva il danno sofferto dall'Amministrazione dell'*Infanzia abbandonata* (che la Congregazione amministra sotto la dipendenza appunto della Deputazione Provinciale), ma la Giunta Provinciale Amministrativa, con sua decisione 14 Settembre 1893, dichiarava *apparire responsabili*, sussidiariamente al Tesoriere, gli Amministratori della Congregazione che indicava successivamente nella persona dei signori *Accusani di Relorto Bar. Emilio* (defunto) — *Accusani Avv. Fabrizio* — *Borreani Giuseppe* — *Braggio Avv. Paolo* — *Garbarino Avv. Maggiorino* — *Mignone Giacinto* — *Ottolenghi Jona* — *Scati di Casaleggio Marchese Vittorio* — *Talice-Blesi Cav. Luca*.

Venne contro tale decisione, dal Tesoriere e sussidiariamente dagli Ammi-

nistratori, inoltrato ricorso al Consiglio di Stato che lo respingeva per motivi di forma.

Appellava quindi il Tesoriere alla Corte dei Conti la quale dichiarava « irricevibile l'appello prodotto alla Corte dei Conti dal Tesoriere di un Opera Pia contro il provvedimento col quale la Giunta Provinciale Amministrativa lo abbia, insieme agli amministratori, ritenuto responsabile di danni economici arrecati alla Opera Pia medesima, qualora detto provvedimento non contiene una pronuncia definitiva di condanna, ma piuttosto una preparazione al giudizio dei conti, che può essere emesso in altra sede, a senso dell'art. 29 e del successivo art. 30 della Legge 17 Luglio 1890 sulle istituzioni pubbliche di beneficenza » (Sez. III^a - 10 Luglio 1894).

Avendo poi la Giunta Provinciale in seduta delli 10 gennaio 1895, dato caricamento al solo Tesoriere delle somme involate nel 1892, nuovamente appellò questi e la Congregazione di Carità orinava intanto che il Tesoriere prestasse un supplemento di cauzione di lire 10,000 onde premunirsi da qualsiasi responsabilità ed anche perchè la affermazione di eventuale responsabilità era subordinata alla insolvenza del Tesoriere.

X

Ciò premesso, è certo innanzi tutto che una declaratoria di responsabilità subordinata alla ipotesi della insolvenza altrui, tanto riesce efficace agli effetti di creare la incompatibilità scritta nella legge quanto una pronuncia di responsabilità che venisse a colpire unicamente gli amministratori della Opera Pia; e retamente interpreta la legge chi scrive « che il fatto che un amministratore debba rispondere soltanto in sussidio ad altri non ne elimina punto la posizione di responsabile, non toglie l'eventualità ch'egli debba pagare del proprio ove per qualsiasi causa non paghi il responsabile principale, non dirime il conflitto d'interessi sorto tra lui e l'Ente amministrato. »

Bensi la questione verte tutta; e unicamente, nell'esaminare e decidere se la pronuncia di una Giunta Provinciale Amministrativa che accerta il danno, nei casi indicati dall'art. 29 della legge sulle Opere Pie, ed indica quali amministratori *appariscono* responsa-

bili sia la dichiarazione di responsabilità che rende nel nulla la volontà elettorale.

Nella stessa guisa che ove la legge non distingue non è lecito, per costante canone di diritto, all'interprete di fare distinzioni, dove la legge parla un linguaggio che deve essere uno in tutte le sue applicazioni, non può attribuirgli un significato più estensivo di quello che deve assumere per la pratica costante e per l'uso che se ne fa.

Ora niuno è che non veda che una dichiarazione di responsabilità, che possa avere autorità di richiamare l'applicazione dell'art. 11 della legge Comunale e Provinciale; debba essere qualcosa di più preciso, concreto e produttivo che non sia quella lontanissima luce crepuscolare che sorge, nei rapporti con gli amministratori delle Opere Pie, da una decisione che non può sortire altro effetto che quello di servire come punto di partenza per domandare all'autorità giudiziaria provvedimenti conservatorii.

Certo che, per dichiarare la ineleggibilità in base all'art. 11 precitato, non occorre che il provvedimento che accerta il danno e dichiara la responsabilità debba essere definitivo nel senso di segnare una irrevocabile condanna dell'amministratore a pagare; ma dovrà quanto meno essere un accertamento di responsabilità, suscettivo d'appello fin che si voglia, ma tale che, ove l'amministratore vi si acquieti, e non s'induca a portarne le sue doglianze alla superiore autorità, possa diventare definitivo ed avere una efficace soluzione per la ristorazione del danno patito dall'Ente amministrato.

C'è, innanzi che la dichiarazione di responsabilità diventi irrevocabile è di vita ad altra ragione di incompatibilità ch'è quella di un debito liquido ed esigibile pel quale l'amministratore sia stato legalmente messo in mora, un primo stadio, che è appunto il giudizio in prima sede, in cui sorge immantinenti la ragione della ineleggibilità. E ciò si verifica, per gli amministratori delle Opere Pie, in applicazione dell'art. 30 della legge 17 Luglio 1890, quando la Giunta Provinciale amministrativa *giudica in primo grado* (è in sede d'appello la Corte dei Conti) le cause di responsabilità contro gli amministratori — 1° quando